

Avv. Maria Dina Tore
Via F. Brumelleschi n° 31 -09170 ORISTANO
Tel. 0783-75015 - 0783 301597- fax 0783 092460
avvmariadinatore@cnfpec.it - mdtore@libero.it

TRIBUNALE DI ORISTANO

RICORSO PER LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SENZA PATRIMONIO DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Ex art. 14 ter c.3, della Legge 27/01/2012 n. 3

[REDACTED] residente a [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Dina Tore
(TROMDN65S47G113L) la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata avvmariadinatore@cnfpec.it, giusta procura alle liti in calce al presente atto;

PREMESSO

Che in data 21.11.2021 il [REDACTED] ha fatto istanza all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento al fine di valutare la fattibilità della procedura di liquidazione del patrimonio prevista dall'art. 14 ter della L.3/2012

Che in data 28 febbraio 2022 l'O.C.C.S. presso l'Ordine degli Avvocati di Oristano nominava l'avv. Milena Figus quale gestore della crisi

Che in data 29 aprile 2022 il Gestore nominato provvedeva alla verifica della situazione di sovraindebitamento dell'istante e della documentazione prodotta

Che in data il Gestore inviava la relazione particolareggiata da allegare al presente ricorso al fine di procedere alla iscrizione a ruolo della relativa procedura nella quale, previa verifica dei presupposti di legge di ammissibilità, si espongono i motivi in fatto ed in diritto sui quali si fonda l'istanza di liquidazione :

PRESUPPOSTI

- a) Il [REDACTED] si trova in una situazione di crisi da sovraindebitamento per cause allo stesso non imputabili per le quali intende accedere alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter comma 3 della legge 3/2012 e succ. modif.
- b) L'istante è privo di beni mobili ed immobili, ed ha come unica entrata lo stipendio che percepisce dal Ministero dell'Economia e Finanze come [REDACTED], che intenderebbe mettere a disposizione dei creditori previa decurtazione delle spese necessarie per vivere e per il proprio mantenimento.
- c) L'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dalla art. 1 R.D. 16.03.1942 n. 267, in quanto persona fisica/consumatore che non ha mai svolto attività d'impresa e non può essere assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012;
- d) L'istante non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio, di cui alla legge 3/2012;
- e) L'istante versa in una situazione di sovra-indebitamento, di squilibrio finanziario sopraggiunta per cause non dovute ad imprudenza negli investimenti, quanto piuttosto per cause indipendenti alla sua volontà e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Cause del Sovraindebitamento

1) L'istante risiedeva [redacted] fino al 30 aprile 2022 ma, stante la situazione di sovraindebitamento, ha dovuto risolvere il contratto di locazione e ritrasferirsi presso il domicilio della madre in Oristano (doc. 1 cert. Residenza attuale e precedente)

2) L'istante aveva contratto matrimonio concordatario in data [redacted]. Dall'unione con la sig.ra [redacted] non nacquero figli e ben presto i coniugi decisero di separarsi consensualmente in data 21.2.2004. Nel 2008 i coniugi chiesero congiuntamente lo scioglimento del matrimonio civile. (doc.2 sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio n.173/2008). I coniugi, essendo autosufficienti, nulla disponeva a titolo di mantenimento.

Successivamente alla fine del matrimonio ed alla morte del padre il [redacted] attraversò un periodo di grave depressione a seguito del quale dovette trasferirsi temporaneamente presso l'abitazione della madre in [redacted]. Nel mese di novembre del 2019 in previsione delle nuove nozze si trasferiva [redacted] in un immobile locato come risulta dal contratto di locazione che si allega al presente ricorso.

3) In data 9.12.2019 lo stesso istante contraeva matrimonio civile in regime di separazione dei beni con la [redacted] e dall'unione non nacquero figli. (doc. 3). I coniugi [redacted] andarono a vivere in [redacted] nell'abitazione di [redacted] concessa allo stesso in locazione in forza del contratto del 27 novembre 2019 con il pagamento del canone di euro 350,00 mensili (doc.4). Il rapporto con la sig.ra [redacted] rivelò sin da subito di interesse e conflittuale. Il sig. [redacted] infatti, capì che la stessa [redacted] aveva contratto il matrimonio al solo fine di ottenere la cittadinanza italiana. Pochi mesi dopo il matrimonio, infatti, la sig. [redacted] presentava denuncia contro il sig. [redacted] per minacce e maltrattamenti. Nel procedimento penale promosso a carico del [redacted] emerse la calunniosità della denuncia presentata dalla [redacted] sebbene si rilevarono infondate, costrinsero il [redacted] ad affrontare le gravose spese del giudizio definitosi con l'ordinanza di archiviazione in data 25 marzo 2021 (doc.5). Poiché la Ortiz si è resa irreperibile non è possibile per il [redacted] procedere giudizialmente per il risarcimento del danno subito ed il rimborso delle spese sostenute.

4) Attualmente è in corso la procedura di separazione coniugale in contumacia della [redacted] nante al Tribunale di Oristano, con l'assistenza dell'avv. Cristina Puddu, la cui udienza è fissata per il [redacted] (doc.6 provvedimento di fissazione udienza) nei confronti della quale è ancora debitore dell'importo di euro 2.272,00 oltre accessori di legge (come risulta dal preventivo redatto dall'avv. Puddu doc. n. 7)

5) Il [redacted] era stato assunto il 14 febbraio 1983 quale [redacted] con delibera della G.M. del Comune di Oristano n. 870/1982 in quanto facente parte delle categorie protette ex L. 482/1968. (doc. 44) Il personale assunto presso gli enti locali era stato trasferito alle dipendenze dello Stato in forza della legge 124/1999. A seguito della suddetta modifica del contratto lavorativo il [redacted] a far data dal 1 gennaio 2000 risulta assunto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in qualità di [redacted] a tempo indeterminato presso il [redacted] con uno stipendio lordo di circa euro 1800,00 ed un reddito al netto delle trattenute fiscali e previdenziali di circa € 1300,00. (I redditi del [redacted] dell'ultimo triennio risultano dai docc. 9-10-11-12 riportati di seguito nella tabella C)

6) Oltre allo stipendio il [REDACTED] non possiede altri beni mobili o immobili (doc. 13 inventario. TAB. D).

7) Sulla busta paga, (doc. 14 a,b,c) grava la cessione del quinto dello stipendio per euro 214,60 in forza del provvedimento di assegnazione (doc.15) emesso nella procedura di espropriazione presso terzi iscritta al n. 265/2017 promossa dalla Banca IFIS Spa in forza del decreto ingiuntivo n.-329/2016 (doc. 16) per il recupero delle somme dovute sul finanziamento originariamente concesso dalla COMPASS Spa (ceduto pro soluto prima alla CREDITECH spa già COFACTOR) determinate nell'importo complessivo di euro 27.788,69 oltre alle spese liquidate nella procedura per euro 1829,04, di cui euro 229,04 per spese, oltre spese generali (doc. 17) grava sullo stipendio a far data dal mese di ottobre 2017 (e fino al novembre del 2028) per euro 214,60 mensile, con un debito residuo attuale di circa 18.000,00 circa.

8) Sulla stessa busta paga risultava già una delega di pagamento di euro 230,00 mensili in favore della IBL BANCA a garanzia del rimborso del finanziamento decennale richiesto di euro 27.600,00 in data 2.12.2013, importo netto di euro 17.079,07 da rimborsare in 120 rate mensili. Anche il suddetto prestito era stato richiesto dal [REDACTED] per l'estinzione di finanziamenti pregressi come risulta dal contratto sottoscritto con la IBL, che aveva versato direttamente alla creditrice Futuro Spa l'importo di euro 10.718,72 erogando in favore del [REDACTED] l'importo di euro 4768,35 al netto delle spese ed interessi (doc. n.18)

9) A seguito del provvedimento di pignoramento del maggio 2017 dello stipendio su richiesta della Banca Ifis (sopra richiamato vedasi doc.17), il Ministero, in ottemperanza della circolare n. 13 del 2006 del Min. Ec. e finanze provvedeva alla riduzione della delega di pagamento in favore della IBL da euro 230,00 ad euro 99,00 mensili. (doc. 19) Di conseguenza il piano di ammortamento che prevedeva l'estinzione del finanziamento nell'aprile del 2024 dovrà essere prorogato in ragione della riduzione della rata mensile disposta in forza della suddetta circolare che ha comportato, allo stato, un minor versamento in favore della creditrice di circa 7000,00. Il debito al 31.5.2022 dovrebbe quindi ammontare a circa 15.011,69 come comunicato al gestore

10) Tenendo conto che il sig. [REDACTED] percepisce uno stipendio lordo di euro 1.800,00 circa sul quale gravano trattenute fiscali e previdenziali per euro 460,00 circa e sul residuo importo gravano le trattenute per la cessione del quinto e le deleghe di pagamento per euro 595,06, lo stesso percepisce alla "mano" mensilmente il solo importo di euro 780,00 con il quale ha dovuto onorare il canone di locazione dell'immobile ove abitava fino all'aprile del 2022 e il canone del contratto di leasing per l'autovettura che deve necessariamente usare per recarsi al lavoro.

11) Sempre nel maggio del 2017 la GEST .IN Spa, notificava al [REDACTED] il decreto ingiuntivo (n. 4848/2017 Trib. Di Torino) e di seguito, nel mese di settembre 2017 l'atto di precetto per l'importo complessivo di euro 7.210,57 (doc. 20-21) Detto credito afferiva ad un finanziamento del 2010 richiesto dal [REDACTED] (successivamente al primo matrimonio) per esigenze familiari alla CITIBANK INTERNATIONAL PLC e da questa ceduto alla Barclays Bank Plc ed a sua volta ceduto alla Veni Finance Srl che lo ha ceduto nel 2012 alla Gest. In. Attualmente il credito risulta ulteriormente ceduto alla Credit Service Spa la quale alla data del 2018 vantava un credito di euro 5.541,16. L'importo non è stato aggiornato all'attualità dalla creditrice.

12) La necessità del sig. [REDACTED] di dover far fronte alle spese dentistiche ed a quelle legali del procedimento penale che lo ha ingiustamente riguardato, lo convinse nel marzo del 2021 a richiedere un nuovo finanziamento di importo maggiore di quello ancora da rimborsare alla Banca IFIS che gli consentisse di estinguere quello in essere e recuperare liquidità da destinare alle spese legali da affrontare. Per questo motivo, in data 16.2.2021, il sig. [REDACTED] richiedeva un nuovo finanziamento alla BIBANCA la quale, nonostante il grave stato di sovraindebitamento,

1

2

3

4

5

6

7

8

deliberava di concedere l'importo di euro 30.720,00 da rimborsarsi in 120 rate di euro 256,00 mensili con addebito diretto sullo stipendio.(doc. 22) L'importo che fu erogato al sig. [REDACTED] era di euro 6.790,82 (30.720,00- gli interessi pari ad euro 8.306,10 trattenuti anticipatamente - 15.706,37 accreditati dalla BiBanca direttamente alla ItalCredi Spa per l'estinzione del finanziamento concesso il 20.02.2017 precedentemente concesso dell'importo di euro 30.600,00 da rimborsarsi in 120 rate di euro 255,00 (doc. 23). Allo stato attuale la BiBanca vanta un credito residuo di circa 19.341,90.

13) Per esigenze lavorative il [REDACTED] doveva recarsi da Cabras non solo presso la sede del [REDACTED] [REDACTED] dove attualmente presta servizio, ma anche in altre sedi distaccate come quelle di [REDACTED]. La situazione economico finanziaria non consentiva al sig. [REDACTED] di acquistare una autovettura a proprio nome ma, avendo necessità di fare uso di una vettura per potersi recare al lavoro, il 17 ottobre 2018 decise di prenderne una in leasing per quattro anni (una Renault Clio) con la soc. LEASYS per il corrispettivo mensile di euro 352,00 euro mensili onnicomprensivi delle spese della tassa di proprietà, assicurazione, revisione, manutenzione ordinaria (doc.24). In forza del suddetto contratto il sig. [REDACTED] continua a corrispondere l'importo mensile di euro 352,00

14) Il sig. [REDACTED] fino ad oggi, grazie all'aiuto della madre, è riuscito a onorare regolarmente i ratei dei diversi finanziamenti, lasciando insoluto solo il debito nei confronti della Credit Service (ex Gest In) . Ma per la situazione rappresentata si ritiene che il [REDACTED] non possa continuare ad adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni in quanto l'età avanzata della madre ed il grado di sovraindebitamento è tale che l'istante non avrà la disponibilità finanziaria neppure di poter provvedere al proprio mantenimento. Tale situazione di sovraindebitamento si è generata per circostanze non riconducibili a comportamenti dolosi o imprudenti del [REDACTED] ma, come sopra precisato, a difficoltà familiari e lavorative e di salute, alle quali non è riuscito a farvi fronte

15) Deve inoltre evidenziarsi che la situazione di sovraindebitamento si è aggravata anche per il comportamento colposo degli enti creditori che hanno continuato ad erogare nuovi finanziamenti senza tenere in debito conto il merito creditizio ai sensi dell'art.124 del TUB.

16) Per trovare una soluzione allo stato di sovraindebitamento -che lo costringeva a chiedere nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti - si era rivolto nel novembre del 2017 alla società S.D.L., con sede in Brescia, che agiva tramite l'avv. Monica Pagano, per essere assistito nella richiesta di accesso alla procedura di sovraindebitamento. (doc. 25) Dopo essersi attivato per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria che veniva trasmessa alla suddetta Società, il sig. [REDACTED] tramite l'avv. Pagano presentava istanza di liquidazione all'OCCS di Oristano (doc. 26) protocollata con il numero 952/2018. L'OCC nominava l'avv. Marco Sechi come Gestore il quale, dopo aver convocato l'istante per l'esame della situazione debitoria, richiedeva agli enti creditori l'aggiornamento delle singole debitorie. Di seguito lo stesso Gestore richiedeva all'avv. Pagano, quale Advisor (doc.27), il deposito di una proposta liquidatoria dettagliata che potesse consentire la stesura della relazione particolareggiata da allegare alla instauranda procedura giudiziale. Al fine di consentire al [REDACTED] pagamento delle competenze della S.D.L. e dell'avv. Pagano rateizzava il compenso in 18 rate da euro 321.94 con garanzia della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] (doc.28). Dopo il deposito della istanza l'avv. Pagano nell'ottobre del 2020, ritenendo di aver adempiuto all'incarico conferitole, rinunciava all'incarico (doc. 29) dopo aver già ricevuto l'importo di euro 4.750,00 oltre IVA a titolo di compensi. Da quel momento, stante il tempo trascorso senza ottenere alcun risultato concreto, il sig. [REDACTED] che si è trovato a dover affrontare da solo la procedura di sovraindebitamento, sconsigliato decise di rinunciarvi dandone comunicazione all'OCC. (doc. 8)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

17) Nonostante il sig. [REDACTED] sia riuscito ad ottenere un nuovo finanziamento che gli ha consentito l'estinzione del precedente finanziamento concesso dalla Banca IFIS, oggi si trova in un ancor più grave stato di sovraindebitamento per affrontare il quale, è stato convinto dalla madre in data 30 ottobre 2021 a rivolgersi ad un nuovo Advisor nella persona dell'avv. Maria Dina Tore per ripresentare l'istanza all'OCCS (doc. 30 nuova istanza occs) a seguito della quale veniva nominato come gestore l'avv. Milena Figus.

18) A tal fine, si precisa che il sig. [REDACTED] pur non essendo proprietario di alcun bene mobile od immobile può ricomporre la situazione di sovraindebitamento solo con la procedura liquidatoria oggi richiesta, mettendo a disposizione una provvista mensile del proprio stipendio di euro 300,00/350,00 mensili pari all'importo che residua dalla propria retribuzione al netto delle spese correnti e necessarie per il proprio mantenimento, meglio elencate nell'allegato pari ad euro 1.050,00 mensili circa, (doc.31) Come si rileva dagli estratti del conto corrente acceso le Poste Italiane Spa con il numero 72281454, (doc. 32) il sig. [REDACTED] non ha somme accantonate e non risultano spese diverse da quelle necessarie per il pagamento dei suoi debiti e per l'acquisto dei beni di prima necessità.

Tabelle riepilogative situazione del sig. Mantega

TABELLA A : STATO PASSIVO

CREDITORE	SOFFERENZA	PRIVILEGI	
AVV. CRISTINA PUDDU	NO	PRIVILEGIATO	3.315,11
AVV. M. DINA TORE COMPENSO ADVISOR	NO	PREDEDUCIBILE	1.198,00
COMPENSO OCCS	NO	PREDEDUCIBILE	4.456,92
IFIS NPL SPA	NO	CHIROGRAFARIO	17.690,53
IBL BANCA SPA	NO	CHIROGRAFARIO	15.011,62
CREDIT SERVICE SPA	SI	CHIROGRAFARIO	5.541,16
BI BANCA	NO	CHIROGRAFARIO	19.341,90
OLTRE AL COMPENSO NOMINANDO LIQUIDATORE		PREDEDUCIBILE	

Il debito complessivo alla data del 31 maggio 2022, s.& e o. , è pari ad euro 65.555,24 oltre alle spese e competenze che saranno liquidate nella procedura in favore del liquidatore nominando.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

TABELLA B: SPESE MENSILI DELL'ISTANTE a far data dal 1 maggio 2022

Canone Autovettura in leasing	352,00
Contributo utenze – acqua- tari- gas- luce- riscaldamento in favore della madre che lo ospita	250,00
Alimentari e spese personali	300,00
Carburante	150,00
Spese mediche	50,00
Totale spese dopo il 30 aprile 2022 mensili	1.102,00
Spese annue	13.224,00

TAB. C : ENTRATE ANNUALI

CUD 2019	20.627,89
CUD 2020	21.258,99
CUD 2021	23.349,33
CUD 2022	21.281,08

TAB. D : INVENTARIO DEI BENI

Il sig. ██████████ non è intestatario di alcun bene immobile né proprietario di beni mobili registrati o beni mobili e/o arredi, fatta eccezione per gli effetti personali di scarso valore. Il sig. ██████████ non è titolare di azioni, obbligazioni o fondi assicurativi (fatta eccezione per il Fondo pensionistico Espero) . Lo stesso non è titolare neppure di carte di credito. Risulta emessa a suo nome una carta di debito Banco Posta n. 5354762133658407 in scadenza a luglio 2022 collega al conto corrente di cui è titolare n.72285414 acceso presso le Poste Italiane Spa di Oristano nel quale alla data del 28 aprile 2022 risulta un saldo di euro 251,23 (doc. 32 c)

Il ██████████ percepisce, come già precisato una retribuzione mensile netta di euro 1300,00 dalla quale viene detratta la somma assegnata in favore della Banca IFIS di euro 214,60 a seguito di pignoramento presso terzi, la somma di euro 256,00 quale delega di pagamento sullo stipendio in favore della BIBANCA ed euro 99,00 quale ulteriore delega in favore della IBL Banca.

Ciò premesso,

il sig. ██████████ come in atti rappresentato,

I N S T A

perché la S.V. voglia in accoglimento del presente ricorso disporre l'apertura della procedura con la nomina del liquidatore al fine di procedere al piano liquidatorio di durata quinquennale mettendo a disposizione l'importo di euro 350,00 mensili pari a complessivi euro 21.000,00 che dovranno essere ripartiti proporzionalmente tra i diversi creditori, previo pagamento delle spese in prededuzione in favore dell'O.C.C.S., come da preventivo approvato, delle spese legali dell'avv. Puddu e dell'advisor da riconoscersi in via privilegiata, come da preventivi approvati.



Nello specifico vengono messi a disposizione dei creditori:

- provvista mensile di 350,00, ossia la differenza tra lo stipendio netto e le spese necessarie al sostentamento dell'istante, che verrà versata dalla data di emissione del decreto di apertura della procedura liquidatoria per i successivi 5 anni di durata della medesima, per un totale stimato di €.21.000 dai quali dovranno essere decurtate le competenze dell'OCC in prededuzione nell'importo concordato di euro 4.456,92 previa detrazione di eventuali ulteriori acconti corrisposti e la soddisfazione degli altri creditori nella misura del 18/20%circa .Tale soluzione rappresenta il massimo sforzo per il sig. [REDACTED] per il soddisfacimento dei creditori seppure parzialmente.

Per l'attività di liquidazione il sig. [REDACTED] al fine di ridurre le spese nell'ipotesi di ammissione alla procedura liquidatoria, ed evitare le spese di apertura di un nuovo conto corrente, mette a disposizione il proprio conto corrente dal quale potranno essere effettuati tutti i pagamenti in favore dei creditori.

Per tutto quanto esposto, e con rinvio alla relazione particolareggiata dell'O.C.C.S.,allegata al presente ricorso, il sig. [REDACTED], come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito affinché, previ gli adempimenti di rito, VOGLIA, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14ter1. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012 dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14terlegge 3/2012 e ss.mm.ii.; e inibire l'instaurazione di procedure esecutive ai sensi del comma 2 dell'art. 12-*bis*, cit.;- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14ter,comma 6, lett. b) anche mediante richiesta di integrazione documentale e conseguentemente indicare l'importo che dovrà essere versato alla procedura di liquidazione di €. 350,00 al mese per cinque anni; previa revoca della disposizione di cessione del quinto dello stipendio in favore della IBL e della BIBANCA e previa sospensione del provvedimento di assegnazione dello stipendio a seguito del procedimento di presso terzi in favore della Banca IFIS

- con decreto di chiusura della procedura dichiarare l'esdebitazione del [REDACTED].

=====

Si dichiara che per il presente procedimento è dovuto il contributo unificato nella misura di € 98,00.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) certificato di residenza attuale e precedentemente
- 2) sentenza 173/208 cessazione effetti civili del matrimonio con Cossu Giovanna
- 3) estratto atto di matrimonio con Ortiz Duran Eusabia del 9.12.2019
- 4) contratto di locazione 27.11.2019 del domicilio coniugale
- 5) Ordinanza di archiviazione Tribunale di Oristano del 25.3.2021
- 6) provv. di fissazione udienza di comparizione personale dei coniugi nella proc. 1119/2021
- 7) preventivo competenze avv. Cristina Puddu per separazione coniugale
- 8) rinuncia istanza da sovraindebitamento presentata nel 2018
- 9-10-11-12) Certificazione redditi anno 2019-2020-2021-2022
- 13) Inventario dei beni del Mantega
- 14 a,b,c) Cedolini mese di agosto, settembre e ottobre 2021
- 15) Verbale udienza e decreto di assegnazione proc. pignoramento presso terzi Banca IFIS 15.9.2017
- 16) Ricorso e decreto ingiuntivi Banca IFIS 329/2016

1

2

3

4

- 17) atto di pignoramento presso terzi Banca IFIS del maggio 2017
- 18) Contratto di finanziamento Banca IBL del 2.12.2013 con delega sullo stipendio
- 19) Comunicazione della Ragioneria Territoriale di Oristano del 14 giugno 2017 di riduzione della delega in favore della IBL
- 20) Ricorso e decreto ingiuntivi Gest In Spa Tribunale di Torino
- 21) atto di precetto Gest In Spa 7.9.2017
- 22) Contratto di finanziamento della BIBANCA 16.2.2021
- 23) Contratto finanziamento della ITALCREDI Spa del 20.2.2017 estinto con il finanziamento della BIBANCA 16.2.2021
- 24) Contratto noleggio autovettura Leasys del 17.10.2018
- 25) estratto peritale valutazione istanza di sovraindebitamento del novembre 2017
- 26) istanza ex l. 3/2012 del 2018
- 27) preventivo competenze Occs
- 28) contratto affidamento incarico SDL per sovraindebitamento 16.11.2017 con piano di rateizzazione compenso e ricevute di pagamento
- 29) Rinuncia all'incarico dell'avv. Monica Pagano della SDI.
- 30) Nuova istanza OCCS del 22.11.22 con preventivo
- 31) elenco spese mensili del [REDACTED]
- 32 a,b,c) Estratti conto corrente postale (dal 2015 al 2022)
- 33) Preventivo advisor avv. Maria Dina Torc
- 34) Certificato negativo cancelleria esecuzioni mobiliari
- 35) certificato negativo cancelleria esecuzioni immobiliari
- 36) Visura catastale negativa
- 37) quietanza liberatoria della Italcresi Spa del 21.4.2021
- 38) visura CRIF
- 39) Elenco sintetico delle formalità
- 40) Certificato del casellario giudiziale
- 41) certificato dei carichi pendenti
- 42) Visura PRA
- 43) Certificato ag. Entrate
- 44) delibera G.M.870/1982 e lettera di assunzione del 14.2.83
- 45) Relazione particolareggiata del Gestore nominato avv. Milena Figus con documenti allegati

Oristano, 22.06.2022

Avv. Maria Dina Torc